

Sede legale:
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

www.trentinoriscossionispa.it
info@trentinoriscossionispa.it
trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it
0461/495537
0461/495510

**AI FABBRICANTI
DI ENERGIA ELETTRICA
LORO INDIRIZZI**

TRENTO, 9 febbraio 2012

PROT. N. 1582/87/0038/FT/sz

OGGETTO: Legge Provinciale n. 2 di data 7 febbraio 2012
Disposizioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica con decorrenza 1 gennaio 2012

L'articolo 1 della Legge Provinciale n. 2 di data 7 febbraio 2012, pubblicata sul BUR in data 8 febbraio 2012, ha introdotto il nuovo art. 9-bis alla legge finanziaria provinciale 2012 stabilendo, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, la riduzione di euro 9,30 per mille kwh dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica di cui all'art 11 della L.P. 3/2000 e all'art 6, comma 1, lettera c) del D.L. 511/1988. In forza di tale riduzione, l'aliquota in oggetto viene di fatto azzerata.

Il comma 4 dell'articolo 9-bis citato prevede il diritto al rimborso per i soggetti passivi che abbiano effettuato versamenti a titolo di tale imposta relativi all'anno 2012.

Con l'entrata in vigore di tale norma è dunque possibile presentare alla società Trentino Riscossioni spa istanza di rimborso per la restituzione di eventuali versamenti effettuati per l'anno 2012, oltre all'eventuale credito emergente dalla dichiarazione di consumo per l'anno 2011, con la decorrenza degli interessi ed il relativo tasso previsti dal D.Lgs. 504/95.

L'istanza di rimborso delle somme inerenti il 2012 può essere redatta in carta semplice e deve contenere i seguenti elementi:

- oggetto: rimborso addizionale provinciale accisa energia elettrica 2012;
- denominazione della ditta;
- importo versato;
- data del versamento;
- estremi del conto corrente da accreditare.

Con la medesima istanza si può chiedere sia il rimborso del credito 2011 che dei versamenti del 2012, purché i due importi vengano indicati distintamente.

Si rammenta che l'azzeramento dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica non fa venir meno gli obblighi di natura amministrativa previsti dalla normativa nazionale e provinciale. Tra questi si ricordano in particolare l'obbligo della tenuta contabile dei registri di produzione e della presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i

consumi, con la compilazione degli appositi quadri previsti per l'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica per la Provincia Autonoma di Trento.


Si ricorda infine che, come di consueto, il versamento dell'eventuale saldo a debito 2011 deve essere effettuato entro il 16 marzo 2012. In occasione di tale pagamento, il contribuente potrà comunicare l'opzione di portare in detrazione del saldo 2011 le somme eventualmente già versate relativamente all'anno 2012 di cui non abbia chiesto il rimborso. Nell'optare per tale scelta, qualora da tale compensazione emerga comunque una posizione a credito, si tenga conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 52, commi 2 e 2-ter della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e dell'articolo 7, comma 2, della L.P. 31 dicembre 2001, n. 11, **non si provvede all'effettuazione di rimborsi per importi inferiori a euro 17,00.**

Per ulteriori informazioni relative all'addizionale provinciale è possibile consultare il sito www.trentinoriscossionispa.it oppure rivolgersi alla dott.ssa Sara Zandonati (tel. 0461/495392).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

- Stefano Riccamboni



LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)

Art. 9 bis

Disposizioni in materia di addizionali provinciale e comunali all'accisa sull'energia elettrica

1. Questo articolo persegue l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell'entrata in vigore della disciplina attuativa dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all'approvazione di una disciplina organica provinciale in materia tributaria, l'addizionale provinciale prevista dall'articolo 11 (Disposizioni in materia di tributi provinciali) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ridotta di euro 9,30 per mille kWh.

3. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge n. 511 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di euro 18,59 per mille kWh e di euro 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di centoventi giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012, ove già effettuati, danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell'imposta.

5. Alle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le maggiori devoluzioni previste dall'articolo 70 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata ad apporre al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).